



# **CITTÀ DI VIBO VALENTIA**

---

## **REGOLAMENTO PER ACCREDITAMENTO, VALUTAZIONE, FUNZIONAMENTO E GESTIONE ALBO OPERATORI ECONOMICI TELEMATICO DEL COMUNE DI VIBO VALENTIA**

---

### **ART.1 ISTITUZIONE E OGGETTO DELL'ALBO FORNITORI**

Ai fini dell'attivazione delle procedure di affidamento previste dall'art.36 del D.Lga 50/2016 s.m.i. è istituito l'Albo fornitori di lavori, beni e servizi del Comune di Vibo Valentia. Il presente regolamento ne disciplina i meccanismi di formazione e aggiornamento, le modalità di utilizzo e selezione degli operatori economici che intendono iscriversi o iscritti.

L'iscrizione all'Albo avrà durata annuale con possibilità di rinnovo come disciplinato dall'art. 14 del presente regolamento.

Gli obiettivi che si vuole perseguire, sono:

- a) Dotarsi di un utile strumento di consultazione del mercato, articolato per classi merceologiche, funzionale alle attività di selezione degli operatori economici da invitare nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici;
- b) Introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di Lavori, Servizi o Forniture che prevedono invito di Operatori Economici;
- c) Precostituire, in ogni caso, una sintesi aggiornata delle offerte presenti nei settori economici di riferimento delle prestazioni, ai più generali fini delle ricerche di mercato.

### **ART. 2 OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE**

Con l'adozione del presente Regolamento è istituito e disciplinato l'Albo dei Fornitori on-line per le Aziende ed i Professionisti del Comune di Vibo Valentia, di seguito, per brevità, indicato come "Ente".

L'albo dei fornitori, è lo strumento con cui l'Ente procede all'identificazione degli operatori economici più qualificati a fornire i lavori, forniture ed i servizi di cui necessita e alla individuazione dei professionisti più qualificati a fornire prestazioni professionali.

I servizi di gestione, iscrizione, aggiornamento e consultazione dell'Albo sono erogati attraverso il portale dell'Ente.

Gli scopi che l'Ente persegue mediante l'istituzione dell'Albo sono i seguenti:

- garantire la qualità delle prestazioni a favore dell'Ente nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
- dotarsi di un elenco di soggetti idonei per specializzazione e competenze professionali a cui far riferimento per l'approvvigionamento di servizi professionali, nei casi previsti dalle leggi vigenti;
- offrire anche all'Ente uno strumento in grado di accelerare i processi di affidamento e approvvigionamento delle forniture, di servizi e lavori, nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti pubblici (D.Lgs. 50/2016 e s.m.i).

Fatto salvo l'obbligo di avvalersi prioritariamente, ove esistenti, delle convenzioni stipulate dalla CONSIP S.p.a. e del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) in ossequio alla normativa vigente.

L'albo fornitori, costituito e gestito nel rispetto delle modalità di cui agli articoli seguenti, può essere utilizzato:

- a) Per l'invito a gare disciplinate dall'art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. .
- b) Per l'affidamento di lavori, servizi e forniture a mezzo procedure negoziate nei casi disciplinati dall'art. 63 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. .
- c) Per l'effettuazione di rilevamenti dei prezzi di mercato per l'individuazione di quelli non rinvenibili mediante fonti ufficiali, secondo l'art.66 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. .;

L'iscrizione all'Albo non comporta l'assunzione di obblighi specifici per il Comune di Vibo Valentia, né l'attribuzione di diritti in capo agli operatori economici in ordine all'eventuale affidamento delle prestazioni. La stazione appaltante si riserva di ricorrere, nell'esercizio della propria discrezionalità, alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (articolo 36, comma 2, del Codice dei contratti pubblici).

L'Albo potrà essere utilizzato per l'esperimento di indagini di mercato, secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità, formalizzandone i risultati ai fini della programmazione e/o dell'adozione della determina a contrarre. Qualora, per le particolarità dell'oggetto o l'elevata specializzazione delle forniture necessarie, non sia possibile individuare soggetti cui richiedere offerta attraverso l'Albo ovvero qualora si ritenga utile ampliare la concorrenzialità, resta salva la facoltà della Stazione Appaltante, di ricorrere al mercato anche in via diretta, attraverso indagini di mercato, secondo l'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. In tal caso i soggetti dovranno dimostrare il possesso dei requisiti per l'iscrizione preventivamente all'atto di fornitura di Beni, servizi e Lavori.

Si segnala inoltre che tutti gli operatori economici, al momento dell'iscrizione all'Albo fornitori del Comune di Vibo Valentia, potranno indicare se abilitati ad eventuali Bandi MEPA Consip.

A tal riguardo il Comune di Vibo Valentia in caso di procedure c.d. "sottosoglia" (ovverosia al di sotto delle soglie di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) esplesate sul mercato elettronico MEPA Consip (Portale acquistinretepa.it), si riserva di poter invitare a presentare un'offerta sulla piattaforma menzionata gli iscritti al proprio albo fornitori che risultino altresì abilitati ai Bandi MEPA Consip suddetti.

### **ART. 3 CAMPO DI APPLICAZIONE**

L'Albo è utilizzato dall'Ente nei seguenti casi:

- selezione degli operatori economici da invitare per gli approvvigionamenti da effettuarsi a mezzo di trattativa diretta;
- invito ad imprese qualificate ai fini della loro partecipazione a procedure ristrette e negoziate;

- acquisizioni in economia nei limiti e con le modalità previste dal D.Lgs. 50/2016;
- selezione dei Professionisti per affidare incarichi professionali;
- altri casi individuati.

La selezione dei fornitori è effettuata dall'Ente. Ai fornitori e ai Professionisti potrà essere richiesto, a discrezione dell'Ente, di provare il possesso dei requisiti dichiarati in fase di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo.

La formazione dell'Albo non pone in essere nessuna procedura selettiva, paraconcorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito degli iscritti, ma permette all'Ente l'individuazione dei fornitori e dei soggetti ai quali affidare incarichi professionali; l'iscrizione non comporta, pertanto, l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell'Ente né vincola lo stesso a contrarre con i soggetti ivi iscritti, né comporta l'attribuzione di alcun diritto e/o aspettativa al candidato, in ordine all'eventuale conferimento.

#### **ART. 4 PRINCIPI**

Il Comune di Vibo Valentia nell'utilizzo del presente Albo, si impegna ad ottemperare ai principi generali di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità. Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti.

#### **ART. 5 ALBO DEI FORNITORI ON LINE – STRUTTURA**

L'Albo è strutturato in due sezioni separate e dedicate rispettivamente ai Fornitori e ai Professionisti; le singole sezioni sono articolate in categorie merceologiche, il cui elenco completo è presente sul portale dell'Ente. Per sopravvenute esigenze organizzative, detto elenco può essere integrato e/o variato, sia nel numero sia nella denominazione delle categorie merceologiche, a cura della struttura preposta alla sua gestione.

- Il Comune di Vibo Valentia utilizza l'Albo dei fornitori on-line come strumento idoneo all'identificazione delle ditte qualificate a fornire beni, servizi e lavori di cui necessita. L'Albo individua l'elenco delle categorie merceologiche, che si identificano sia per descrizione che per codice, alle quali sono iscritte le ditte fornitrici di beni, servizi e lavori della stessa.
- L'iscrizione all'Albo Fornitori avviene a seguito di richiesta da parte delle Ditte interessate secondo le modalità descritte nell'art. 5.
- L'Albo Fornitori è di esclusivo interesse dell'Ente, per cui la scelta delle ditte da invitare alle gare o alle trattative viene effettuato secondo criteri di assoluta imparzialità, nel rispetto della rotazione, a giudizio insindacabile dell'Ente.
- L'iscrizione all'Albo Fornitori non dà perciò alcun diritto al fornitore di essere invitato a tutte le procedure d'acquisto indette dall'Ente.
- Per le procedure di gara di importo superiore alla soglia comunitaria, l'Ente procederà all'individuazione degli offerenti con le modalità di cui all'art. 59 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
- L'Ente si riserva la possibilità di invitare alle procedure di gara quelle Ditte che, per oggetto, specializzazione e/o produzione, risultano fornitori esclusivi sul mercato, ancorché non iscritte all'Albo.
- Per sopravvenute esigenze e a suo insindacabile giudizio, l'Ente ha facoltà di modificare in qualunque momento il numero e la denominazione delle categorie merceologiche.

## **ART. 6 UTILIZZO DELL'ALBO**

L'Albo viene utilizzato in conformità a quanto disposto dal precedente art. 4 sia in relazione a procedure telematiche che in relazione a procedure tradizionali e con le modalità operative di cui ai seguenti commi:

- sia in caso di adozione di procedure tradizionali che di procedure telematiche, ai sensi delle disposizioni vigenti, attua il criterio della rotazione al fine di conseguire la massima trasparenza.
- l'invito sarà rivolto ai fornitori individuati con riferimento alla categoria merceologica come sopra specificata.
- in casi particolari e motivati e comunque quando ciò sia necessario per assicurare la migliore fornitura o servizio, l'Ente si riserva di avvalersi in deroga anche di ditte non iscritte, e/o individuate in maniera diretta.

## **ART. 7 PREVENTIVA PUBBLICAZIONE**

La formazione dell'Albo di cui agli articoli precedenti avviene previa pubblicazione di apposito avviso sull'albo pretorio dell'Ente e nella sezione "Amministrazione Trasparente" alla voce "Bandi e Gare"

L'Ente si riserva di dare la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio Albo Fornitori. Nell'avviso saranno riportati la data a partire dalla quale sarà possibile iscriversi all'Albo Fornitori e le modalità per l'iscrizione da parte degli interessati.

## **ART. 8 PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE E MODALITÀ DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE**

L'iscrizione: è riservata a tutti gli operatori economici (individuali e non) legalmente costituiti, disciplinati secondo l'art. 45 e 46 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Viene effettuata per categorie di Beni, Servizi, Lavori, Servizi tecnici (Architettura e Ingegneria) e possesso della SOA; è soggetta ad aggiornamento con cadenza almeno annuale. La domanda di iscrizione dovrà essere compilata on-line, a cura dell'Operatore Economico che intende iscriversi, secondo la procedura di seguito descritta.

L'Operatore Economico interessato a registrarsi presso l'ente si dovrà collegare al link <https://comunevibovalentia.trasparenza.com> ed avrà a disposizione un Wizard che assiste l'utente durante tutta la procedura di iscrizione. Tale procedura permette di inserire i dati e la documentazione richiesta secondo le modalità stabilite sul portale stesso, riportando tutti gli elementi utili alla identificazione e connotazione di ciascuna impresa, quali, a titolo non esaustivo: i prodotti o i servizi in relazione alla fornitura dei quali intendono iscriversi (seguendo la classificazione merceologica recepita dalle apposite procedure del portale), informazioni di carattere commerciale e tecnico, le certificazioni possedute.

I Professionisti, invece, dovranno inserire il proprio curriculum vitae in formato europeo che attesti le proprie specializzazioni e le relative competenze ed esperienze professionali.

A pena di esclusione, il curriculum dovrà recare, in calce, l'autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e la dichiarazione di essere a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 sulle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci ed uso di atti falsi.

Il sistema, all'atto dell'iscrizione, provvede ad associare a ciascun richiedente uno user-id (corrispondente alla casella di posta elettronica della stessa ditta) e un codice Password (generato in automatico dal programma durante la procedura di iscrizione). Agli operatori economici che hanno inoltrato domanda verrà data comunicazione, via posta elettronica, dell'avvenuta o mancata iscrizione all'Albo.

I soggetti che chiedono di essere iscritti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28.12.2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o d'uso di atti falsi, sono tenuti a comunicare l'eventuale sopravvenienza di fatti o circostanze che incidono sulle situazioni di cui sopra e/o eventuali modificazioni, entro 15 giorni dal loro verificarsi. I soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 potranno proporre domanda di iscrizione all'elenco con le seguenti limitazioni: è vietata la presentazione di più domande per la medesima categoria di specializzazione; è vietata la presentazione di domanda per la medesima categoria di specializzazione a titolo individuale ed in forma associata; è vietata la presentazione di domanda di iscrizione da parte di soci, amministratori, ovvero dipendenti o collaboratori a progetto, che rivestano una qualsiasi delle predette funzioni in altre società che abbiano già presentato istanza di iscrizione all'elenco. Solo in caso di società di capitali, è ammissibile la comunanza di uno o più soci tra due Soggetti richiedenti l'iscrizione all'elenco, purché tra gli stessi Soggetti non intercorra un rapporto di collegamento o controllo ai sensi dell'art. 2359 cod. civ.. Qualora i Soggetti di cui all'art. 45 del D. Lgs. 50/2016 incorrano in uno dei divieti di cui al presente articolo, ai fini dell'iscrizione all'elenco, l'Ente prenderà in considerazione la sola istanza che risulti essere pervenuta anteriormente.

## **ART. 9**

### **REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE E RELATIVI CONTROLLI**

Il Comune di Vibo Valentia si riserva di verificare la veridicità di quanto dichiarato dalle Imprese;

- La domanda di iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente regolamento e nelle sue eventuali integrazioni e/o modificazioni.
- La mancata risposta alle richieste di documentazione dell'Ente, la mancata comunicazione delle variazioni di status o la comunicazione di informazioni non veritiere, comportano l'esclusione dall'anagrafe fornitori, ferma restando ogni altra azione per l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa;
- I requisiti di carattere generale, morale, tecnico-finanziario rappresentano presupposti vincolanti per ogni altro accertamento e pertanto, in assenza di uno solo di essi, il procedimento per l'iscrizione del fornitore verrà interrotto;
- Le domande incomplete o irregolari saranno accettate nell'Albo soltanto nel momento in cui le incompletezze o le irregolarità verranno sanate.

L'istruttoria sarà effettuata dalla struttura dell'Ente preposta alla gestione dell'Albo, secondo l'ordine cronologico di acquisizione a sistema, e comunque, entro il termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla data di presentazione dell'istanza, completa degli allegati previsti.

L'Ente comunicherà a ciascun soggetto richiedente, attraverso la piattaforma, l'esito dell'istruttoria.

Nell'ipotesi in cui non sia possibile accogliere l'istanza di iscrizione, entro il termine di ulteriori 30 (trenta) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione, la citata struttura comunicherà attraverso il sistema ovvero tramite comunicazione scritta i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Successivamente al ricevimento della comunicazione, la ditta interessata potrà presentare chiarimenti e/o ulteriore documentazione utili all'iscrizione.

La medesima struttura valuterà la documentazione integrativa prodotta, nei termini e con le modalità esposte nei commi precedenti. Fermo restando che le dichiarazioni possono essere rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i., l'Ente verificherà la veridicità di quanto dichiarato nelle istanze presentate.

L'iscrizione all'Albo diventa efficace nel momento dell'inserimento del nominativo nell'elenco ufficiale dell'Ente visibile sul portale <https://comunevibovalentia.trasparenza.com>;

Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, e all'art. 46, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in possesso dei requisiti di carattere generale e professionale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..

Ai fini dell'iscrizione, gli operatori economici dovranno possedere i seguenti requisiti:

- A. Requisiti di ordine generale e di idoneità professionale:
- iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura ovvero presso i registri professionali o commerciali dello Stato di provenienza;
  - possesso dell'autorizzazione per la prestazione di servizi che richiedano autorizzazioni, e per le quali si chiede l'iscrizione;
  - insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
  - insussistenza di sanzioni interdittive e divieto di contrarre con la pubblica amministrazione ai sensi del D.Lgs 231/2001;
  - ottemperanza alla normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili (L. 68/99) salvo il caso in cui non siano tenuti al rispetto di tale normativa;
  - ottemperanza agli obblighi di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/2008;
- B. Requisiti relativi alla capacità economico-finanziaria:
- fatturato globale conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda; Per i soggetti di cui all'art. 45, comma 1, lettere b) e c) del Codice il requisito del fatturato globale deve essere posseduto integralmente dal consorzio che chiede l'iscrizione. Per gli operatori economici che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività [(fatturato richiesto/3) x anni di attività];
- C. Requisiti relativi alla capacità tecnico-professionale:
- il possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale;
  - in caso di mancanza di attestazione SOA, solo per l'esecuzione di lavori di importo inferiore a € 150.000. 00, l'operatore economico deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 90 D.P.R. n. 207/2010 da attestare tramite specifica dichiarazione da dimostrare, in caso di invito a partecipare ad una procedura di gara, attraverso il possesso dei CEL.

Solo per i professionisti

- l'iscrizione all'Albo professionale per le attività specifiche previste nella categoria in cui si chiede l'iscrizione;
- la presentazione del curriculum vitae del soggetto (o dei soggetti) proposti per lo svolgimento delle attività richieste, datato e firmato;
- elencazione dei principali servizi analoghi resi negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di presentazione della domanda di iscrizione, con l'indicazione dei principali incarichi afferenti alla categoria per cui il professionista intende iscriversi, del committente, dell'oggetto e dell'importo del contratto.
- copertura assicurativa per la responsabilità civile professionale, con massimale adeguato;

**ART. 10**  
**QUALIFICA DEL FORNITORE E RELATIVO MONITORAGGIO**

Fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di esclusione dalle gare, dai singoli capitolati nonché di quanto espressamente previsto nel presente regolamento, il fornitore deve garantire l'affidabilità in relazione alla qualità della fornitura di beni e servizi, al rapporto costo-qualità, al rispetto dei tempi di realizzazione e/o di consegna, agli aspetti organizzativi, al rispetto delle norme tecniche e delle normative sul lavoro, alle eventuali forme di certificazione di prodotto di azienda.

L'Ente provvederà ad attivare, durante il periodo della fornitura, un processo di monitoraggio e controllo interno dei fornitori iscritti per garantirsi che esse operino conformemente ai requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta. In particolare il monitoraggio ed il controllo, in relazione al bene/servizio da acquisire, potrà riguardare, ad esempio, i tempi di consegna, la conformità del prodotto, i tempi e la qualità dell'assistenza e tutto quanto previsto nei capitolati speciali e/o dichiarato dalla ditta in sede di gara. Al completamento delle forniture possono essere compilate da parte dei Settori interessati schede di valutazione qualitativa sulla fornitura e sul lavoro eseguito.

**ART. 11**  
**MODALITÀ DI AGGIORNAMENTO E VARIAZIONE DEI DATI**

L'aggiornamento e le variazioni delle informazioni contenute nella scheda anagrafica saranno effettuate a cura e responsabilità del singolo operatore economico.

L'operatore economico iscritto è tenuto periodicamente a monitorare la propria iscrizione all'albo dei fornitori, verificando che le informazioni siano corrette, complete ed attuali.

L'operatore economico è obbligato ad aggiornare tutte le variazioni che sono intervenute nella sua struttura societaria e/o nella produzione e/o commercializzazione dei prodotti per i quali è stata effettuata l'iscrizione, entro 15 giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. In tal senso l'Ente è sollevato da qualsiasi responsabilità inerente alla completezza ed alla correttezza delle informazioni contenute nella scheda, nonché alla tempestività nella segnalazione di eventuali variazioni.

In ogni momento, l'Ente qualora ne ravvisi la necessità, può richiedere agli operatori economici iscritti l'invio di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di ogni altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione all'Albo fornitori.

**ART. 12**  
**DURATA DELL'ISCRIZIONE**

Le Imprese e i Professionisti rimangono iscritti all'Albo fino a quando non interviene apposito provvedimento, debitamente motivato, di sospensione e cancellazione di cui al successivo art. 12.

Resta salva, comunque, la facoltà del soggetto iscritto di modificare, in qualsiasi momento, i dati contenuti nella propria istanza di iscrizione. Ove le variazioni e/o integrazioni contenute nell'aggiornamento siano essenziali ai fini della qualificazione del fornitore, si aprirà nuovamente la fase di istruttoria, nei termini di cui al precedente art. 7, durante la quale il fornitore sarà temporaneamente sospeso dall'Albo.

## **ART. 13**

### **CAUSE DI NON ISCRIVIBILITÀ, SOSPENSIONE E CANCELLAZIONE**

Non possono essere iscritti all'Albo, i fornitori per i quali sussistono condizioni di incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione o che non possiedano i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali secondo la normativa nazionale, in conformità a quanto previsto agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il fornitore nei cui confronti siano accertati i motivi di non iscrivibilità sopra menzionati, non può chiedere di nuovo l'iscrizione prima che siano trascorsi due anni dall'avvenuto accertamento.

La struttura preposta alla gestione dell'Albo, a sua discrezione, o se del caso, d'ufficio, può sospendere il fornitore dall'Albo per un periodo adeguato o cancellare lo stesso, qualora riscontri nei suoi confronti quanto segue:

- incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione secondo la vigente normativa, con le modalità già sopra esposte;
- perdita dei requisiti minimi richiesti per l'iscrizione all'Albo;
- cessazione di attività professionale;
- grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al fornitore;
- grave errore nell'esercizio dell'attività professionale;
- ripetuti rifiuti o mancate risposte alle richieste di offerta senza giustificazioni;
- inadempienze contrattuali;
- omissione di comunicazioni, ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento, delle variazioni da parte del fornitore;
- ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.

Il provvedimento di sospensione o cancellazione:

- viene adottato direttamente dal Dirigente responsabile della struttura preposta alla gestione dell'Albo;
- è comunicato al fornitore interessato;
- può essere revocato, su richiesta documentata del fornitore, qualora decadono le condizioni che hanno determinato la sospensione o cancellazione ovvero quando il Professionista presenta domanda di cancellazione della propria candidatura.

## **ART. 14**

### **RINNOVO ED ESTENSIONE DELL'ISCRIZIONE**

Entro il mese antecedente la data di scadenza dell'anno di validità dell'iscrizione, l'operatore economico deve presentare apposita domanda intesa al rinnovo dell'iscrizione stessa, corredandola dell'intera documentazione richiesta dalla piattaforma digitale. La durata dell'iscrizione, in tal caso, decorre dalla data di rinnovo della stessa. In caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo, l'iscrizione decade automaticamente.

L'operatore già iscritto può chiedere l'estensione dell'iscrizione ad altre tipologie di prestazioni e categorie di specializzazione o classi d'importo, laddove vi sia capienza nel fatturato globale e negli altri requisiti speciali di cui all'art. 83 e 84 del D. Lgs. 50/2016. L'estensione dell'iscrizione potrà essere effettuata tramite il proprio account e cioè email e password necessari per l'accesso alla propria area personale. In caso di estensione, resta ferma la scadenza dell'iscrizione in corso



## **ART. 15 SCELTA DEI CONTRAENTI**

L'inserimento nell'Albo dei Fornitori non comporta l'automatica garanzia di invito a tutte le procedure attivate sulla base delle categorie merceologiche per cui si è iscritti. La scelta dei contraenti avviene rispettando criteri di rotazione. La gestione dell'Albo e la selezione degli Operatori da invitarsi sarà ispirata ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento secondo la vigente normativa europea nazionale e comunitaria.

I meccanismi di selezione degli Operatori Economici da invitarsi alle procedure saranno basati sulla valorizzazione della natura e della qualità delle prestazioni offerte dai medesimi, sulla struttura della loro connotazione organizzativa, e su tutte le altre caratteristiche rilevanti ai fini dell'affidabilità della prestazione. Resta ferma la facoltà dell'Ente di invitare alle procedure per la scelta del contraente altri operatori economici ritenuti idonei quando si tratti di lavori, servizi e forniture che, per il particolare oggetto o la specializzazione richiesta, non consentano di utilizzare l'albo ovvero, nel caso in cui per la categoria di interesse non sia presente un numero di imprese atte a soddisfare il numero minimo richiesto dalla normativa vigente.

In tal caso, la scelta degli ulteriori operatori economici ritenuti idonei avverrà con le modalità previste dal codice dei contratti (indagine di mercato, dialogo competitivo, manifestazione di interesse, etc.).

## **ART. 16 GESTORE DEL SISTEMA**

Il gestore del sistema già individuato dal Comune di Vibo Valentia per il servizio di conduzione tecnica e delle applicazioni informatiche necessarie al funzionamento del sistema assume ogni responsabilità al riguardo.

Il gestore del sistema controlla i principi di funzionamento del sistema stesso, segnalando eventuali anomalie ed è altresì responsabile della sicurezza informatica, logica e fisica del sistema e riveste il ruolo di Amministratore del sistema ai sensi della disciplina che regola la materia. E inoltre responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite in tema di sicurezza del trattamento dei dati personali.

## **ART. 17 TRATTAMENTO DATI PERSONALI**

Il Comune di Vibo Valentia, tramite il suo gestore, garantisce che il trattamento dei dati personali del Fornitore avverrà esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione della procedura di cui al presente regolamento. I dati forniti saranno raccolti, pubblicati e trattati ai sensi del D.Lgs. n.196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 e come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.

## **ART. 18 AVVERTENZE**

L'account ed il Password necessari per l'accesso e la partecipazione al sistema sono personali. Gli Utenti del sistema sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti; non potranno comunque cederli a terzi e dovranno utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità. Il

fornitore dovrà possedere la dotazione minima tecnica di un personal computer collegato ad Internet e dotato di un browser (tipo Google Chrome, Firefox, etc.).

L'Ente non è tenuto a corrispondere alcun compenso e/o rimborso ai partecipanti per qualsiasi titolo o ragione per le domande presentate.

## **ART. 19 CONTROVERSIE**

Per qualsiasi controversia in merito all'esecuzione, interpretazione, attuazione e modificazione delle presenti regole, è competente il Foro di Vibo Valentia

## **ART. 20 ALTRE INFORMAZIONI**

I soggetti iscritti all'Albo Telematico non potranno avanzare alcuna pretesa nei confronti del Comune di Vibo Valentia qualora non dia corso ad espletamento gare inerenti la propria categoria d'iscrizione, oppure si dia corso a procedure in quantità o peculiarità tali da non poter scorrere l'intero Elenco Telematico degli operatori economici ivi iscritti. Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni di carattere amministrativo dovranno essere formulate all'Ufficio preposto alla gara.

## **ART. 21 NORME DI RINVIO**

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa nazionale, comunitaria e regionale vigente in materia di forniture di beni e servizi, al D.P.R. 445/2000 e al D.Lgs. 50/2016. Il presente regolamento può essere modificato o revocato a seguito di modifiche della vigente normativa in materia.

## **ART.22 DISPOSIZIONI FINALI**

Qualsiasi sopravvenuta modifica normativa troverà immediata ed automatica applicazione nel presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio Comunale.